

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

vinciali e udito il Consiglio di Stato, il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto di collegio notarile. »

I vari proponenti, onorevoli Antonibon, Ungaro e Taiani, sono d'accordo su questa prima parte?

ANTONIBON, UNGARO e TAIANO. Sì!

PRESIDENTE. Onorevole Paternostro, ella chiede la divisione.

PATERNOSTRO PAOLO. Sì, signore.

PRESIDENTE. « Un decreto reale da pubblicarsi con la presente legge determinerà, udito il voto dei Consigli provinciali... »

Metto ai voti questa prima parte.

(È approvata.)

« e' del Consiglio di Stato... »

Metto ai voti questa seconda parte.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

« Un decreto reale da pubblicarsi colla presente legge, determinerà, udito il voto dei Consigli provinciali, il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto notarile. »

Metto ai voti questo primo comma nel suo complesso.

(È approvato.)

Ora viene il secondo del quale leggo la formola proposta dal Ministero:

« La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, potrà essere rivista e modificata soltanto ogni 10 anni, od in un termine più breve in seguito a domanda del Consiglio provinciale, quando ne sia dimostrata la necessità ed udito il voto del Consiglio di Stato. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non insisto perchè si senta il Consiglio di Stato per le disposizioni contemplate nella seconda parte dell'articolo.

NELLI, *presidente della Giunta*. La Commissione prega la Camera a mantenere la prima locuzione del suo articolo, salvo la sostituzione dei Consigli provinciali alle deputazioni provinciali che ha già dichiarato di accettare. Quindi il primo capoverso dell'articolo dovrebbe rimanere formulato così:

« La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, potrà, uditi i Consigli provinciali, essere rivista e modificata ogni dieci anni od anche entro un termine più breve, in seguito a domanda speciale dei Consigli provinciali. »

Sono due i casi che contempla l'articolo. Il primo è quello di una revisione per così dire ordinaria a iniziativa del potere esecutivo, ed a periodi egualmente ordinari di dieci in dieci anni; ed in questa

è ben naturale richiedere la garanzia del voto dei Consigli provinciali. Il secondo è quello di una revisione e modificazione in un tempo più breve che sia riconosciuta necessaria a iniziativa dei Consigli provinciali, dei quali perciò non basta il semplice voto, ma si richiede la domanda speciale fondata sulla necessità.

PRESIDENTE. La Commissione propone un altro emendamento, cioè che siano sostituite le parole: « Consigli provinciali » alle altre « deputazioni provinciali. »

L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Antonibon, ritira o mantiene la sua proposta?

ANTONIBON. Dopo le dichiarazioni che ho udite dall'onorevole ministro, la ritiro.

PRESIDENTE. Rileggo la seconda parte dell'articolo 4:

« La tabella che determina il numero e la residenza dei notai potrà, uditi i Consigli provinciali, essere rivista e modificata ogni 10 anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei detti Consigli, quando ne sia dimostrata la necessità. »

(La Camera approva.)

Ora metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato.)

Domani al tocco seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 40.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Votazione a scrutinio segreto sopra i progetti di legge:

Modificazioni della legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno;

Spese maggiori e spese nuove pel compimento dei lavori in corso;

Permuta e vendita di beni demaniali;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Garibaldi per la sistemazione del corso del Tevere nell'interno di Roma e nelle sue vicinanze;

3° Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento del notariato;

4° Discussione del progetto di legge per la istituzione di sezioni temporanee presso alcune Corti di Cassazione.